Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 18 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1938-XVII, n. 2172.
Denominazione dei locali di pubblico spettacolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata l'opportunità di emanare norme per disciplinare la denominazione dei locali di pubblico spettacolo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la cultura popolare di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' vietato che i locali adibiti o da adibire a pubblici spettacoli o comunque destinati a pubblico divertimento come teatri, cinematografi, teatri di varietà, sale da concerto e da ballo e simili siano denominati con nomi stranieri.

Nessuna denominazione potrà essere apposta ai locali di cui al presente articolo senza il preventivo nulla osta dell'autorità politica competente.

Art. 2.

I proprietari dei locali suddetti attualmente denominati con nomi stranieri dovranno sostituire denominazioni italiane a quelle straniere entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Ove scaduto il termine stabilito non sia stato ottemperato a quanto sopra i prefetti disporranno la sospensione della licenza di esercizio.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — CIANO — SOLMI — BOTTAI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 56. — MANCINI.

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 192.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1582, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 14 luglio 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1582, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 14 luglio 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 193.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 953, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 18 febbraio 1938, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, concernente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 953, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 18 febbraio 1938, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, concer-

nente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 194.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al largo Leopardi, da adibire ad uffici statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto, da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al largo Leopardi, da adibire ad uffici statali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 195.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 783, concernente autorizzazione al Ministro per le finanze a disporre la vendita di taluni immobili all'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Taranto e ad approvare il relativo contratto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 783, concernente autorizzazione al Ministro per le finanze a disporre la vendita di taluni immobili all'Istituto fascista autonomo per le case popolari di Taranto, e ad approvare il relativo contratto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 196.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1581, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 23 giugno 1938, inteso a prorogare al 31 luglio 1938 l'Accordo commerciale e l'Accordo per regolare i pagamenti, conclusi in Roma fra i due Paesi il 13 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1581, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 23 giugno 1938, inteso a prorogare al 31 luglio 1938 l'Accordo commerciale e l'Accordo per regolare i pagamenti, stipulati in Roma, fra i due Paesi, il 13 febbraio 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 197.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1469, riguardante l'autorizzazione alla traduzione in atto formale degli Accordi concernenti la permuta del Palazzo di Giustizia, costruito in Milano da quel Comune, con altri beni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1469, riguardante l'autorizzazione alla traduzione in atto formale degli accordi concernenti la permuta

del Palazzo di Giustizia, costruito in Milano, da quel Comune, con altri beni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 198.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 884, relativo al trasferimento gratuito all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra di un'area in Napoli per costruire la Casa del Mutilato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 884, relativo al trasferimento gratuito all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra di una area in Napoli, per costruire la Casa del Mutilato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 199.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 641, concernente l'approvazione del contratto 1° febbraio 1938-XVI, relativo alla transazione di una vertenza fra lo Stato e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna ed alla costruzione del nuovo stabilimento penale agricolo di Porto Conti in comune di Alghero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 641, concernente l'approvazione del contratto 1° febbraio 1938-XVI, relativo alla transazione di una vertenza fra lo Stato e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna ed alla costruzione del nuovo stabilimento penale agricolo di Porto Conti in comune di Alghero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 200.

Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore di Sanremo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;
Visto il vigente piano regolatore e di ampliamento della città di Sanremo approvato con R. decreto 14 agosto 1904;
Ritenuto che il termine di attuazione di detto piano in forza della legge 17 dicembre 1934, n. 2120, è stato fissato in anni trentatre a decorrere dal 6 settembre 1904;
Vista la domanda tempestivamente presentata dal podestà di Sanremo con la quale egli chiede, in base alla propria deliberazione 13 maggio 1937-XV, una proroga di tre anni del detto termine;
Considerato che tale proroga trova giustificazione per il fatto che, essendo in corso lo studio per un nuovo piano regolatore della città ne discende la necessità di mantenere in vigore il piano attuale allo scopo di non pregiudicare l'ordine e la sistemazione urbanistica della città stessa;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine fissato per il piano regolatore di Sanremo in forza della su richiamata legge 17 dicembre 1934, n. 2120, è prorogato fino al 5 settembre 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 201.

Conferma per cinque anni all'A.G.I.P. dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che dà facoltà all'Amministrazione dello Stato di affidare all'Azienda Generale Italiana Petroli l'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno;

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1388, convertito nella legge 12 marzo 1931, n. 374, con cui l'incarico predetto fu confermato sino al 30 giugno 1933;

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 354, con cui l'incarico stesso è stato confermato per altri cinque anni sino al 30 giugno 1938;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di proseguire le ricerche petrolifere in corso di esecuzione da parte dell'Azienda Generale Italiana Petroli secondo un programma da svolgersi in un quinquennio e di assegnare alla medesima i mezzi necessari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Azienda Generale Italiana Petroli, con sede in Roma, è confermato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno per un periodo di cinque anni, dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1943.

La spesa globale per l'esecuzione di tali ricerche nel periodo anzidetto è stabilita in L. 60.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero delle corporazioni nei modi e nei termini indicati nell'articolo seguente.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori, di cui al precedente articolo, saranno effettuate anticipazioni all'Azienda Generale Italiana Petroli fino alla concorrenza di L. 15.000.000 nel primo esercizio 1938-39, di L. 12.000.000 in ognuno dei due esercizi 1939-40 e 1940-41, di L. 11.000.000 nell'esercizio 1941-42 e di L. 10.000.000 nell'esercizio 1942-43.

In dipendenza di quanto sopra la somma stanziata nel cap. 63 del bilancio di previsione del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1938-39, concernente spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605, è elevata da L. 10.700.000 a L. 15.700.000.

Peraltro negli esercizi successivi a quelli nei quali il dividendo complessivo di spettanza dello Stato, per le sue interessenze nell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) e nella Raffineria Oli Minerali (R.O.M.S.A.) risulti inferiore a 10.000.000, le assegnazioni da farsi ai sensi dei precedenti commi saranno ridotte in ragione della quota mancante per raggiungere detta somma.

Le somministrazione di fondi saranno disposte, a richiesta dell'Azienda, in quote bimestrali non eccedenti il sesto dell'assegnazione relativa all'intero esercizio, salvo particolari occorrenze per acquisto di materiali.

L'Azienda presenterà al Ministero delle corporazioni i rendiconti giustificativi delle spese eseguite, corredate dai relativi documenti a periodi trimestrali, entro i quindici giorni successivi.

L'esame di tali rendiconti da parte del Ministero e della Ragioneria centrale, dovrà essere ultimato entro due mesi dal giorno della presentazione. Ultimata tale revisione i rendiconti saranno trasmessi dalla Ragioneria predetta alla Corte dei conti per il definitivo esame.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

In dipendenza dell'incarico conferito con l'art. 1 del presente decreto, è accordato all'Azienda Generale Italiana Petroli l'esonero del canone, di cui all'art. 7 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per tutti i permessi di ricerca di petrolio e gas idrocarburati rilasciati all'Azienda stessa nelle zone che interessano il programma di cui al seguente art. 5.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà approvato il programma di massima dei lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 202.

Procedura esecutiva contro i mutuatari morosi nelle zone colpite dal terremoto della Majella.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti 13 maggio 1915, n. 775, e 16 ottobre 1933, n. 1334;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fissare norme in tema di agevolazioni concernenti le operazioni di eventuali procedimenti esecutivi nell'interesse degli Istituti mutuanti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le agevolazioni sancite nell'art. 24 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775, relativamente alle operazioni concernenti il procedimento di esecuzione sono applicabili agli Istituti autorizzati con l'art. 9 del R. decreto 16 ottobre 1933, n. 1334, a concedere mutui ai danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 66 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 203.
Provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e zinco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, recante provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e zinco;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme complementari dei provvedimenti predetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 2, 3, 5 e 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, sono modificati come appresso.

Art. 2.

Alla fine dell'art. 2 sono aggiunti i seguenti comma:

« I contributi integrativi di cui sopra saranno corrisposti per ogni tonnellata metrica di minerale di zinco mercantile che abbia un tenore minimo del 50 % Zn per il minerale solforato e del 45 % Zn per gli altri minerali.

« Se il tenore del minerale sarà inferiore a quello indicato nel precedente comma, i contributi saranno commisurati alle unità metalliche contenute nei minerali esportati, con una riduzione scalare che sarà stabilita nelle norme d'applicazione, che saranno emanate a termini dell'art. 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780.

« Nessun contributo sarà corrisposto per minerali aventi un tenore inferiore al 35 % per i minerali solforati ed al 30 % per gli altri minerali ».

Art. 3.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I contributi integrativi di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti come segue:

a) in rapporto alla quotazione-limite di 19 sterline, per tutto il minerale di zinco esportato;

b) in rapporto alla quotazione-limite di 23 sterline, per la maggiore quantità di minerale di zinco complessivamente esportata in ciascun anno, in confronto al 1937, quando detto minerale provenga da miniere nelle quali si sia verificato durante lo stesso anno un incremento della produzione del minerale di piombo non inferiore, rispetto alla produzione accertata nel 1937, al 10 per cento nel 1938, al 20 per cento nel 1939 ed al 30 per cento nel 1940 e negli anni successivi.

« In nessun caso peraltro il contributo di cui alla lettera *b*) sarà corrisposto per quantità di minerale di zinco prodotto ed esportato superiore al quadruplo dell'incremento di produzione del minerale di piombo.

« Se l'incremento nella produzione del minerale di piombo non raggiungesse rispettivamente in ciascun anno successivo al 1938 i limiti indicati nella lettera *b*), ma superasse l'incremento annuo stabilito per l'anno precedente, la liquidazione del contributo integrativo sarà fatta in rapporto alla quotazione limite di Lst. 23, limitatamente all'incremento produttivo minimo fissato per l'anno precedente.

« La produzione di minerale di piombo nell'anno 1937 e negli anni successivi sarà riportata al tenore base del 60 % Pb.

« Nel caso della lettera *a*) la liquidazione dei contributi sarà effettuata alla fine di ciascun semestre (30 giugno-31 dicembre).

« Nel caso della lettera *b*), la liquidazione sarà effettuata alla fine di ciascun anno, detraendo dall'importo dovuto quanto fosse già stato corrisposto ai produttori-esportatori interessati in applicazione della lettera *a*) ».

Art. 4.

Alla fine dell'art. 5 sono aggiunti i seguenti comma:

« I fondi esistenti e disponibili alla data del 31 dicembre 1938-XVII, presso le ditte produttrici di piombo e derivanti dalla differenza tra i prezzi di vendita del piombo ai consumatori ed i prezzi riconosciuti dal Ministero delle corporazioni ai produttori ed agli importatori, saranno riscossi dall'Ufficio metalli nazionali.

« Tali fondi saranno versati al capitolo di entrata di cui al secondo comma ».

Art. 5.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 6, sono inseriti i seguenti comma:

« L'Ufficio ha inoltre il compito di procedere, con apposita gestione, alla liquidazione ed al saldo delle differenze tra il prezzo di vendita del piombo all'interno, ed i prezzi riconosciuti dal Ministero delle corporazioni ai produttori o agli importatori di piombo metallo.

« I produttori e gli importatori di piombo metallo verseranno o riscuoteranno dall'Ufficio le differenze di cui al precedente comma.

« L'Ufficio proporrà al Ministero delle corporazioni le variazioni del prezzo di vendita del piombo metallo, che si rendessero necessarie in correlazione alle liquidazioni delle differenze predette ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1939-XVII, n. 204.
Trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808 e successive modificazioni, che approva il regolamento sulle indennità da corrispondere al personale della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, che approva l'ordinamento militare per i Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla regolamentazione del trattamento economico spettante al personale comandato a frequentare le scuole paracadutisti (di recente istituzione nel Regno e nella Libia);

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per l'Africa italiana, per la guerra e per la marina, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari nazionali, allievi delle scuole paracadutisti istituite nel Regno ed in Libia, spetta durante il corso di addestramento con lancio dalla torre e con esercizi ginnici particolari per la durata di tre mesi un'indennità mensile di L. 150.

L'indennità stessa in misura ridotta a L. 50 mensili è dovuta pure ai militari libici, allievi della scuola paracadutisti della Libia, durante l'eventuale periodo del corso di addestramento con lancio dalla torre, la cui durata non potrà comunque superare i tre mesi.

Art. 2.

Per il periodo durante il quale gli allievi di cui all'articolo precedente sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo, spetta: se militari nazionali, l'indennità nella misura mensile prevista dall'art. 1, n. 1, delle norme approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302; se militari libici, l'indennità medesima ridotta ad un terzo.

Lo stesso trattamento è dovuto al personale di cui al precedente comma il quale, dopo il corso, sia chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista.

Per poter conseguire il diritto alla indennità di cui sopra è necessario che il personale effettui, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero dell'aeronautica, il numero minimo di lanci con paracadute dal Ministero stesso prescritto.

Art. 3.

Il trattamento stabilito all'art. 2, per le cui modalità di corresponsione si osserveranno le norme previste per l'indennità di aeronavigazione e di pilotaggio normali dal citato R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, non è cumulabile con quello contemplato negli articoli 1, 2, 4, 9, 10, 11 e 12 delle norme approvate con R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302 medesimo.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, le indennità previste nei precedenti articoli 1 e 2 graveranno sul bilancio dell'Amministrazione cui appartiene il personale ammeso ai corsi della scuola paracadutisti, e quello dei reparti paracadutisti.

Art. 5.

Le indennità previste dai precedenti articoli sono soggette alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 6.

Sono estese ai militari libici allievi della scuola paracadutisti ed a quelli appartenenti ai reparti paracadutisti le disposizioni sull'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite per i militari nazionali delle Forze armate dello Stato, con le modifiche risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 7.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite per i militari nazionali dalla tabella *A*, annessa alla legge 4 giugno 1936, n. 1129 e successive modificazioni, sono sostituite, per i militari libici, da quelle seguenti:

GRADO	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla 1ª categoria.	In caso di infermità ascrivibile alla 2ª categoria.	In caso di infermità ascrivibile alla 3ª categoria.
Sciumbasci capo	6.000	5.400	4.500
Sciumbasci	5.500	4.950	4.100
Buluc basci e Buluc basci capo	4.500	4.050	3.400
Muntaz	3.700	3.350	2.800
Uakil vachil	3.300	2.950	2.500
Ascari	3.000	2.700	2.250

Art. 8.

Ove dall'incidente di volo sia derivata la morte del militare libico l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo precedente, con gli eventuali aumenti previsti dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, è concesso ai parenti più prossimi secondo le circostanze e tenuto conto delle consuetudini locali.

Art. 9.

La concessione e la liquidazione dell'indennizzo privilegiato aeronautico ai militari libici ed ai parenti di quelli deceduti in incidenti di volo saranno effettuate con decreto del Governatore generale della Libia.

Contro tale provvedimento è solo ammesso il ricorso al Ministero dell'Africa Italiana che si pronuncerà sentito quello dell'aeronautica.

Art. 10.

Le spese per gli indennizzi privilegiati aeronautici ai militari libici ed ai parenti di quelli deceduti per incidenti di volo graveranno sul bilancio della Libia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 68. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 205.

Variazioni nel ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2615, con cui sono stati approvati i ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno, e le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'assoluta necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di nuovi posti di organico nel ruolo del gruppo *A* della Amministrazione civile dell'interno, in conseguenza delle aumentate attribuzioni del Ministero stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è aumentato del numero di posti sottoindicato:

Gruppo A

Primi segretari (grado 9°)	n.	10
Segretari e vicesegretari (gradi 10° e 11°) .	»	20
Totale . . .	n.	30

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, è autorizzato a presentare, di concerto con il Ministro per le finanze, il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 febraio 1939-XVII
Atti del Governo, Registro 406, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1939-XVII, n. 206.

Modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva l'organico del personale degli uffici metrici;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1935-XIII, n. 74, che modifica il ruolo organico del suddetto personale;

Ritenuta la necessità di recare varianti e aggiunte al ruolo organico del personale metrico;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, di cui alla tabella an-

nessa al R. decreto 10 gennaio 1935-XIII, n. 74, è sostituito da quello di cui alla tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni e da quello per le finanze.

Art. 2.

Le assunzioni ai posti di grado iniziale del ruolo di gruppo *B* del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, oltre che all'osservanza delle norme contenute nei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e delle modalità che saranno stabilite con i bandi di concorso, sono subordinate all'esito favorevole di un esame cui saranno sottoposti i funzionari in prova alla fine del corso di tirocinio teorico pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

Detto corso, che ha la durata massima di nove mesi, verte sull'insegnamento delle seguenti materie:

matematica, meccanica e teoria degli strumenti per pesare, disegno, metrologia, analisi chimica qualitativa, saggio dei metalli preziosi, ordinamento amministrativo e parte tecnica del servizio metrico, nozioni di diritto corporativo.

Art. 3.

L'incarico dell'insegnamento delle materie indicate nel 2° comma dell'art. 2, oltre che ai funzionari dell'Amministrazione metrica, può essere, con decreto del Ministro per le corporazioni, affidato anche a funzionari del gruppo *A* dell'Amministrazione centrale o ad estranei.

Collo stesso decreto sarà determinato il compenso mensile spettante agli insegnanti, il quale non potrà eccedere per gli estranei le lire cinquecento, e per i funzionari le lire duecentocinquanta, da assoggettare alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il numero minimo delle ore settimanali di lezioni per ciascuna delle materie indicate nel 2° comma dell'art. 2 del presente decreto non può essere inferiore a sei sia per gli estranei che per i dipendenti statali incaricati dell'insegnamento.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, e per la durata di due anni, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione, il periodo di anzianità di grado richiesto per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto, per la promozione ai posti di grado nono, è ridotto di due anni, con rinvio però del conferimento delle conseguenti promozioni al termine stabilito per la maturazione, da parte dei singoli funzionari che risultino vincitori, dell'intera anzianità normalmente richiesta. Tale riduzione è limitata al solo conferimento di un terzo dei posti che nel grado nono risultino disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.

« Coloro che nel concorso suindicato non risultino vincitori ma riportino i punti richiesti per superare l'esame di idoneità saranno collocati, secondo la norma dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità richiesta per parteciparvi.

« Qualora in applicazione del primo comma le promozioni al grado 9° dei vincitori del concorso per merito distinto non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria dell'esame le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il termine necessario ».

Art. 5.

Il posto di commesso, nella prima attuazione del presente decreto, potrà essere conferito, mediante un concorso pratico, ad uno degli operai permanenti dell'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico, aventi almeno 20 anni di servizio di ruolo.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione per il personale metrico, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni, è costituito come appresso:

a) dal direttore generale da cui dipende il servizio metrico e del saggio;

b) dal direttore generale capo del personale del Ministero;

c) dal direttore capo della divisione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

d) da due funzionari metrici di grado 6°.

Un funzionario del Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Il Consiglio di amministrazione attuale del personale metrico, rimarrà in carica fino alla nomina dei funzionari di cui alla lettera *d*).

Art. 7.

È istituito il Comitato centrale metrico.

Esso si compone del presidente e di sei membri, da nominarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, tra cultori di scienze fisico-matematiche e chimiche, e funzionari che abbiano speciale conoscenza del servizio metrico e del saggio e siano di grado non inferiore rispettivamente al 4° ed al 6°.

Spetta al Comitato:

a) dare parere sulle questioni tecniche che siano ad esso sottoposte dal Ministero delle corporazioni ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;

b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;

c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;

d) proporre le norme d'insegnamento per il corso di tirocinio degli ispettori metrici in prova;

e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente;

f) sorvegliare i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi;

g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 62. — MANCINI

Ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Gruppo B.

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore dell'ufficio centrale metrico e dei saggi	1
6°	Ispettori superiori	1
7°	Ispettori capi	14
8°	Ispettori principali	38
9°	Primi ispettori	67
10°	Ispettori	75
11°	Ispettori aggiunti	

Ruolo del personale subalterno.

Commesso	n. 1
Usciere capo	» 1
Bollatori uscieri	» 56

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1939-XVII.
Approvazione dello statuto dell'Ente morale « Federazione italiana dei Consorzi agrari ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari, convertito in legge con modificazioni, con la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che dispone la erezione in ente morale della Federazione italiana dei Consorzi agrari, e detta le norme per la formulazione del suo statuto;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Ente morale « Federazione italiana dei Consorzi agrari », nel testo allegato al presente decreto, composto di 36 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, sede e scopi della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 1.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari è, per effetto dell'articolo 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, un ente morale con personalità giuridica, con patrimonio ed amministrazione propria. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ha sede in Roma e il suo domicilio è nei locali di ufficio della sede.

La sua durata è illimitata.

Art. 2.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ha per compito di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura in Italia, nelle Colonie e nei territori dell'Impero e quindi:

1) di produrre, acquistare e vendere merci, prodotti, attrezzi, macchine, scorte vive e morte, e tutto ciò che potrà riuscire utile all'esercizio dell'agricoltura;

2) di promuovere e assecondare il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura; sia agendo come intermediaria, sia come contraente.

Le operazioni di cui ai nn. 1 e 2, potranno essere compiute anche con non partecipanti prestando garanzia ad acquirenti e produttori e facendo anche credito agli acquirenti;

3) di dare a prestito o in affitto macchine e attrezzi;

4) di concorrere all'impianto di stazioni di prova e di esperimento nell'interesse dell'agricoltura.

Quando il Consiglio di amministrazione lo ravvisi opportuno e sia intervenuta la preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Federazione potrà costituire e partecipare a società o enti che concorrano a realizzare il programma statutario, in accordo con la Federazione nazionale dei Consorzi dei produttori.

Art. 3.

Nell'esercizio della sua attività la Federazione seguirà le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il progresso dell'agricoltura nazionale, in collaborazione con la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura.

TITOLO II

Quote di partecipazione e partecipanti.

Art. 4.

La quota di partecipazione al capitale della Federazione dei Consorzi agrari è fissata in L. 1000.

Le azioni degli attuali soci della Federazione sono trasformate in quote di partecipazione e cessano di essere fruttifere.

Entro tre anni dall'applicazione della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, esse saranno rimborsate alla pari, su richiesta degli interessati.

Le quote di partecipazione non possono essere cedute nè possono essere sottoposte a pegno o vincolo. Esse si intendono vincolate in ogni caso a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del partecipante, verso la Federazione stessa. La presente disposizione sarà scritta in ciascun certificato di partecipazione.

L'importo delle quote sottoscritte e quello della tassa di ammissione devono essere versati entro sei mesi dalla data di accettazione della domanda a partecipante.

In caso di mora di oltre 6 mesi nei pagamenti di cui al precedente comma si perde la qualità di partecipante e le rate versate restano acquisite dalla Federazione.

Art. 5.

Sono partecipanti della Federazione italiana dei Consorzi agrari:

a) i titolari di quote di partecipazione risultati dalla trasformazione delle azioni della Federazione stessa;

b) la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e i suoi settori;

c) i Consorzi agrari provinciali che entrano a farne parte in forza del primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593.

Non sono ammessi a nuovi partecipanti le persone fisiche.

La qualità di partecipante non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuto; ma solo col consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le domande di ammissione a partecipante da parte di Enti ed Istituti saranno prese in esame dal Consiglio di amministrazione che deciderà sull'accoglimento o reiezione senza obbligo di motivazione alcuna.

In caso di reiezione è ammesso il ricorso al Ministero dell'agricoltura.

Art. 7.

I partecipanti hanno diritto:

a) di usufruire dei vantaggi che la Federazione loro offre per gli acquisti e per le vendite e per le altre operazioni dell'Ente;

b) di votare nelle assemblee.

Essi, fatta eccezione per la Federazione nazionale dei Consorzi tra i produttori dell'agricoltura e i suoi settori e le persone fisiche partecipanti alla Federazione, debbono inviare alla Federazione italiana dei Consorzi agrari lo statuto sociale comunicandone le successive modificazioni, copia del bilancio annuale e delle relazioni del loro Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nei tre mesi dalla approvazione del bilancio, nonchè un elenco dettagliato per quantità e valore delle merci vendute, firmato dal presidente, dal direttore e da uno dei sindaci.

I Consorzi agrari provinciali dovranno far capo ai servizi che la Federazione italiana dei Consorzi agrari costituisca per le attività previste dai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 2, e sottoporsi a quelle verifiche che la Federazione riterrà necessario fare eseguire dai suoi funzionari per gli accertamenti relativi alla loro situazione economico-finanziaria, dietro autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO III

Patrimonio.

Art. 8.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle quote di partecipazione provenienti dalla trasformazione, a' sensi di legge, delle azioni emesse dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, società anonima cooperativa;

b) dalle quote di partecipazione sottoscritte dai nuovi partecipanti;

c) dalle tasse di ammissione versate dai soci della Federazione quale società cooperativa;

d) dalla tassa di ammissione che ogni nuovo partecipante deve pagare nella misura proposta dal Consiglio di amministrazione e approvata dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

e) dalle riserve di qualsiasi specie della Federazione, quale società cooperativa; e da quelle che saranno istituite quale ente morale;

f) dai fondi speciali istituiti dalla Federazione, quale società commerciale e da quelli che saranno costituiti quale ente morale, per operazioni determinate;

g) da ogni altra attività patrimoniale ordinaria o eventuale.

TITOLO IV

Organi della Federazione.

Art. 9.

Sono organi della Federazione:

a) la Presidenza;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato amministrativo;

d) l'Assemblea dei partecipanti;

e) il Collegio dei sindaci.

Presidenza.

Art. 10.

La Presidenza della Federazione è costituita dal presidente e dal vice presidente.

Essi sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 11.

Capo della Federazione è il presidente.

A lui spetta di vigilare sul suo andamento generale; riferire alle autorità superiori; convocare e presiedere l'assemblea generale dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo, regolando le discussioni di tutti questi organi e le votazioni, e disponendo per la esatta redazione dei relativi verbali.

Egli firma i verbali dell'assemblea generale unitamente agli scrutatori e al segretario, i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione, unitamente al segretario del Consiglio, nonchè quelli delle riunioni del Comitato amministrativo, unitamente al direttore generale amministrativo e al direttore generale per gli affari commerciali.

Il presidente è il rappresentante legale della Federazione ad ogni effetto; la firma dell'Ente è affidata al presidente o in sua assenza al vice presidente, congiuntamente al direttore generale amministrativo o al direttore generale per gli affari commerciali, ai termini dell'art. 24, e in loro assenza ad un procuratore generale.

La rappresentanza in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione, compresa la Corte di cassazione, è affidata al presidente, od in sua assenza o impedimento al vice presidente, il quale avrà facoltà di promuovere le azioni, davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione, e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

E' accordata al presidente e al vice presidente una indennità; i limiti della quale saranno fissati dal Consiglio di amministrazione e approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Tutti i poteri del presidente, anche se non menzionati nel presente statuto, sono esercitati dal vice presidente, in caso di assenza o impedimento del primo.

Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto:

a) del presidente e del vice presidente, nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'art. 10;

b) dai presidenti e dai vice presidenti della Federazione nazionale dei Consorzi tra i produttori dell'agricoltura e suoi settori;

c) da cinque rappresentanti dei soci iscritti alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, prima della sua trasformazione in Ente morale;

d) da tre rappresentanti dei nuovi partecipanti.

Il Consiglio elegge nel suo seno un segretario.

Art. 14.

I componenti il Consiglio di amministrazione della Federazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Se quelli tra essi che derivano la loro nomina da una funzione di rappresentanza vengono a cessare dalla funzione stessa, saranno sostituiti con le persone che loro succedono nell'incarico di rappresentanza.

Spetta ad essi l'obbligo di partecipare al presidente per iscritto la loro cessazione dalla rappresentanza di un Ente federato.

I membri del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese effettive per il disimpegno del loro ufficio, senza pregiudizio della indennità di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

I membri del Consiglio sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione altre responsabilità che quelle stabilite a carico degli amministratori delle società commerciali.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In casi di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma, entro un termine più breve di quello predetto.

I sindaci assistono alle sedute e devono essere invitati.

Sono valide le deliberazioni del Consiglio con la presenza della metà più uno dei suoi membri e col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In caso di parità nella votazione prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione debbono essere trasmessi, per conoscenza, negli otto giorni dall'adunanza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e trascritti in apposito libro.

Le deliberazioni per le quali è prescritta l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non diverranno esecutive ove manchi la detta approvazione.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che, per il presente statuto, non siano tassativamente riservati all'assemblea o ad altro organo amministrativo; e presenta annualmente, o quante volte occorra, alle assemblee una relazione illustrante gli atti compiuti.

Particolarmente delibera:

1) sul bilancio e sul conto economico annuale che saranno presentati all'assemblea, accompangnandoli con una relazione illustrativa;

2) su tutti i regolamenti interni riguardanti il funzionamento dei vari servizi della Federazione sia centrali che periferici;

3) sulla pianta organica del personale e sulle norme che ne regolano l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza;

4) sulla costituzione o partecipazione a società o enti che concorrano a realizzare il programma statutario in accordo con la Federazione nazionale dei Consorzi dei produttori;

5) sulle concessioni di credito, sui tassi d'interesse e sulle garanzie;

6) sulle alienazioni, tramutamenti, vincoli e svincoli dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

7) sulla nomina dei componenti il Comitato amministrativo di cui all'articolo seguente;

8) sulla nomina, sospensione o rimozione dal servizio dei direttori generali della Federazione, dei procuratori generali, dei procuratori capi di uffici interregionali e sostituti di procuratori generali, dei capi di servizio centrale, e dei capi di sezione;

9) sull'impiego dei fondi;

10) sull'acquisto e sulla vendita di beni immobili e di diritti reali immobiliari;

11) sull'assunzione di oneri ipotecari;

12) sull'assunzione di prestiti per l'incremento delle operazioni della Federazione.

Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le deliberazioni consiliari riguardanti l'acquisto e la vendita di beni immobili e di diritti reali immobiliari, l'assunzione di oneri ipotecari, i regolamenti interni e l'organico del personale con le norme che ne regolano l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza, le partecipazioni a società nazionali o estere, nonchè alla costituzione di società aventi scopi affini a quelli della Federazione, e tutti gli altri atti per i quali l'approvazione ministeriale sia prescritta dalla legge e dal presente statuto.

L'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste della deliberazione con la quale il Consiglio determina il bilancio e il conto economico da presentare all'Assemblea, interverrà dopo che sul bilancio e sul conto economico avrà deliberato l'assemblea

Comitato amministrativo.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato amministrativo così composto: del presidente e del vice presidente della Federazione, del presidente e del vice presidente della Federazione nazionale dei Consorzi fra i produttori dell'agricoltura e da un consigliere rappresentante i soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari, prima della sua trasformazione in ente morale e da un consigliere rappresentante dei nuovi partecipanti.

Il Comitato amministrativo delibera con la maggioranza dei suoi componenti e dei voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

I direttori generali amministrativo e per gli affari commerciali partecipano alle sedute del Comitato; il direttore generale amministrativo è segretario del Comitato.

Art. 18.

Il Comitato amministrativo provvede:

a) per delega del Consiglio di amministrazione e nei limiti della stessa a deliberare sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie;

b) alle nomine ed ai licenziamenti del personale tutto della Federazione, esclusi solo quelli demandati al Consiglio di amministrazione; alle promozioni da una ad altra categoria, con l'osservanza delle norme del regolamento di cui all'art. 16, n. 3;

c) alla determinazione degli assegni ed indennità del personale suddetto;

d) alla indicazione dei funzionari ai quali il presidente e i direttori generali rilasceranno procure e alla determinazione dei loro poteri.

Il Comitato amministrativo inoltre delibera:

e) sulle operazioni sociali escluse quelle dallo statuto riservate al Consiglio o all'assemblea;

f) sull'acquisto di titoli dello Stato o garanti dallo Stato;

g) sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie ad ipoteche legali, esonerando in ogni caso, il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

h) sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;

i) sulle transazioni.

Assemblee dei partecipanti.

Art. 19.

Le assemblee generali dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie.

Quando siano legalmente costituite, esse rappresentano tutti i partecipanti e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente statuto. I Consorzi e gli altri Enti con personalità giuridica sono rappresentati dal loro presidente o da un membro del Consiglio investito della rappresentanza anche per delega semplice della Presidenza.

Art. 20.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre il mese di marzo e in essa:

a) sarà presentato, per l'approvazione, il bilancio ed il conto economico dell'anno precedente;

b) si darà comunicazione dei nomi degli amministratori nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quelli che rappresentano la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e suoi Settori;

c) si procederà separatamente alla nomina di cinque rappresentanti della categoria dei vecchi soci e di cinque rappresentanti della categoria dei nuovi partecipanti nel Consiglio di amministrazione;

d) si tratteranno tutti gli altri oggetti attribuiti all'assemblea che per deliberazione del Consiglio di amministrazione o dietro domanda del Collegio dei sindaci o di almeno un ventesimo del numero dei partecipanti fossero posti all'ordine del giorno.

La domanda dei partecipanti dovrà essere fatta per iscritto e presentata al Consiglio, non più tardi del 15 febbraio.

E' in facoltà del presidente di convocare le assemblee ordinarie e straordinarie anche in città o luoghi diversi da quelli ove ha sede la Federazione.

Art. 21.

Si convocheranno dal presidente le assemblee straordinarie per la trattazione di tutti gli affari che eccedano le attribuzioni conferite al Consiglio dal presente statuto.

Le assemblee straordinarie saranno convocate anche su richiesta del Collegio sindacale o di almeno il ventesimo dei partecipanti ed entro un mese dalla richiesta stessa.

I verbali dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono firmati dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Essi dovranno essere integralmente trascritti nell'apposito libro e trasmessi in copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 30 giorni dalle adunanze.

Art. 22.

Il presidente convocherà le assemblee con avviso da inserirsi non meno di 15 giorni innanzi, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e da affiggersi in modo visibile all'esterno della sede centrale.

Nell'avviso stesso e in quello che a mezzo postale sarà mandato a tutti i partecipanti si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

Le proposte di modificazione o di aggiunte all'ordine del giorno, formulate in termini precisi ed invariabili, saranno pubblicate all'esterno della sede sociale almeno 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza e gli emendamenti dovranno essere presentati per iscritto al presidente almeno cinque giorni innanzi.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice presidente con l'assistenza del segretario del Consiglio.

L'assemblea nomina due scrutatori fra coloro che non rivestono altre cariche sociali.

Art. 23.

Le assemblee ordinarie e straordinarie si riterranno validamente costituite quando sia presente almeno un quarto dei partecipanti; e trascorsa un'ora da quella indetta nella convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purchè pari al numero dei membri del Consiglio di amministrazione.

Ogni partecipante non ha che un voto, qualunque numero di quote di partecipazione possegga e non può nelle assemblee rappresentare e votare che per un altro partecipante.

Il partecipante assente per malattia o legittimo impedimento può farsi rappresentare soltanto da un partecipante non amministratore.

Nelle votazioni, i rappresentanti della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e suoi Settori disporranno di un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti agli altri partecipanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Gli amministratori non possono dar voto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Direzione generale.

Art. 24.

La Direzione generale è composta:

da un direttore generale amministrativo e da un direttore generale per gli affari commerciali, nominati dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale amministrativo è il capo del personale della Federazione. Egli:

1) sorveglia e regola tutti i servizi;

2) propone al Comitato amministrativo l'assunzione, la destinazione, il trasferimento, la promozione e il licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme del regolamento di cui all'art. 16, n. 3.

Il direttore generale amministrativo ed il direttore generale per gli affari commerciali:

1) dànno esecuzione nella sfera delle rispettive competenze alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo; e sono responsabili di fronte ad essi della regolare applicazione delle loro decisioni e direttive;

2) firmano congiuntamente al presidente o al vice presidente, i verbali del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo;

3) firmano, congiuntamente al presidente o al vice presidente, nella sfera delle rispettive competenze, gli atti e i contratti per cui sia richiesta la firma congiunta, nonchè tutti gli atti, documenti e corrispondenze della Federazione relativi alla esecuzione delle delibere adottate dai suoi organi e all'applicazione delle direttive del Consiglio e del Comitato amministrativo.

Il direttore generale per gli affari commerciali, firma, insieme al direttore generale amministrativo, la girata delle cambiali ed altri effetti di commercio, nonchè le quietanze ordinarie.

I direttori generali assistono alle adunanze dell'Assemblea, e con voto consultivo a quelle del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo.

I direttori generali saranno coadiuvati dai procuratori generali e dai procuratori, i poteri dei quali risulteranno dalle procure ad essi rilasciate dal presidente e dal vice presidente in seguito a delibera del Comitato amministrativo.

I capi di Servizio e di Sezione centrali, i procuratori generali e i procuratori coadiuvano i direttori generali e li sostituiscono in caso di assenza secondo designazione dei medesimi.

Collegio dei sindaci.

Art. 25.

Il Collegio sindacale, nominato, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, convertito con modificazioni nella legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è composto di 5 membri in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, delle corporazioni, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

I sindaci devono essere invitati ad intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Assemblea ed hanno l'obbligo di intervenire; spetta ad essi controllare la gestione della Federazione, redigendo relazioni da trascrivere in apposito libro e da trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Devono in particolare esaminare il bilancio e il conto economico annuale, stendendo apposita relazione che sarà letta all'Assemblea ordinaria.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea.

TITOLO V

Bilancio - Utili - Riserve.

Art. 26.

L'esercizio finanziario della Federazione italiana dei Consorzi agrari corrisponde all'anno solare.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio dovrà essere compilato il bilancio, la cui approvazione definitiva spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per le gestioni di carattere collettivo e speciali affidate alla Federazione, la Federazione terrà contabilità separata, pur riportando dette scritture periodicamente nella contabilità generale.

Entro trenta giorni dall'adunanza dell'assemblea che ha deliberato sul bilancio, il presidente della Federazione trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il bilancio stesso con allegate le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

La Federazione dovrà compilare alla fine di ogni bimestre una situazione contabile generale sul modulo che sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Un esemplare di essa dovrà essere trasmesso, entro la prima quindicina del mese successivo alla scadenza del bimestre, al Ministero dell'agricoltura.

Art. 27.

Presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari devono essere tenuti i seguenti libri obbligatori:

a) il libro dei partecipanti;

b) i libri dei verbali debitamente numerati, bollati e vidimati, delle Assemblee generali, del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo e del Collegio sindacale;

c) il libro degli inventari;

d) il libro giornale;

e) il libro copia lettere;

f) i libri ausiliari e i partitari che vengano eventualmente prescritti dagli organi superiori.

Per il bollo e le vidimazioni i libri sopra elencati seguono le norme stabilite dalla legge per gli analoghi libri delle Società commerciali.

Art. 28.

Il bilancio deve indicare l'ammontare del capitale sottoscritto e quello del capitale effettivamente versato, le attività e le passività della Federazione e l'utile e la perdita dell'esercizio secondo le risultanze del conto profitti e perdite, che fa parte integrante del bilancio stesso.

Art. 29.

L'utile netto dell'esercizio sarà ripartito come segue:

a) il 20 per cento alla riserva;

b) una percentuale non superiore al 30 per cento, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per premi ad operazioni e gestioni straordinarie della Federazione e degli Enti partecipanti;

c) il residuo, alla riserva.

E' in facoltà dell'assemblea di destinare alla riserva tutto l'utile dell'esercizio o una percentuale di esso superiore a quella stabilita dalle precedenti disposizioni.

Art. 30.

Il servizio di cassa della Federazione è affidato ad uno o più Istituti di credito di notoria solidità, che potranno essere esonerati dal prestare cauzione.

I funzionari della Federazione che hanno maneggio di valori saranno assoggettati all'obbligo di prestare cauzione.

Art. 31.

L'assemblea potrà deliberare variazioni al presente statuto con la maggioranza dei presenti e dei voti prevista dall'art. 23; ma le variazioni non hanno valore se non riporteranno l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze e col Ministero delle corporazioni.

A giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministeri sopra menzionati, le variazioni deliberate dall'assemblea potranno essere anche modificate.

Art. 32.

Quando il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla scorta dei documenti contabili e delle notizie in suo possesso, abbia constatato la perdita di una parte notevole del patrimonio e ritenga opportuno di prendere in esame la eventualità della messa in liquidazione della Federazione inviterà il presidente a convocare in assemblea straordinaria i partecipanti per interpellarli se intendano reintegrare in tutto o in parte il patrimonio dell'Ente.

Se i partecipanti deliberano negativamente o in una misura che il Ministero giudichi inadeguata, il Ministero medesimo promuoverà mediante decreto Reale di concerto col Ministero delle finanze e quello delle corporazioni, lo scioglimento e la liquidazione della Federazione.

I liquidatori sono nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze e quello delle corporazioni e la liquidazione ha luogo con le forme stabilite dal Codice di commercio per la liquidazione delle Società anonime.

L'eventuale avanzo della liquidazione resterà a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste il quale di concerto con quello delle finanze e delle corporazioni potrà destinarlo alla costituzione di una nuova Federazione o per altri scopi nell'interesse dell'agricoltura.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 33.

Le azioni degli attuali soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari vengono tramutate in quote di partecipazione attribuendo ad esse un valore corrispondente a quello nominale delle azioni stesse. Dette quote di partecipazione saranno rimborsate, su richiesta degli interessati, nel termine di tre anni previsto dalla legge.

Qualora il valore complessivo delle azioni possedute da ogni singolo socio calcolate come al comma precedente, presenti una differenza in meno sull'importo della quota di partecipazione o suoi multipli, il socio sarà tenuto, per completare la quota di partecipazione o suoi multipli, a versare la differenza entro tre mesi dalla data della lettera raccomandata che a cura della Federazione gli sarà inviata.

In difetto di tale versamento gli saranno assegnate tante quote di partecipazione quante risultano coperte dal valore complessivo delle azioni come sopra stabilito; e il residuo sarà portato a suo credito infruttifero da rimborsarsi, su richiesta degli interessati, nel termine di tre anni previsto dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, per il rimborso delle quote di partecipazione.

Se il valore delle azioni non copre neppure una quota di partecipazione, il socio, in mancanza del versamento della differenza per completare la quota, sarà escluso da partecipante, e l'importo delle azioni sarà portato a suo credito infruttifero e rimborsato in conformità del comma precedente.

Art. 34.

Le azioni attualmente intestate a singole persone nella loro qualità di amministratori o rappresentanti di Consorzi o di altri Enti aventi personalità giuridica saranno d'ufficio intestate, dopo tramutate in quote di partecipazione con le norme di cui all'articolo precedente, agli Enti anzidetti.

Art. 35.

In caso di morte degli attuali soci individuali la Federazione rimborserà agli eredi le azioni valutate come all'art. 33, con le norme e condizioni di cui al detto articolo.

Art. 36.

Per la prima composizione del Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari, la nomina dei cinque rappresentanti degli attuali soci, di cui all'art. 13 del presente statuto, sarà effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in luogo dell'Assemblea.

I membri del Consiglio così nominati dureranno in carica fino alla prima riunione dell'assemblea predetta.

(844)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1939-XVII.
Approvazione dello statuto-tipo dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 5 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa alla unificazione degli Enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;

Decreta:

E' approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, nel testo unito al presente decreto e composto di 29 articoli.

Roma, addì 18 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
Rossoni

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Lantini

Statuto-tipo dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura

TITOLO I.

Costituzione e scopi del Consorzio e delle Sezioni.

Art. 1.

A termini e per i fini della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008 è costituito, con sede nel capoluogo della Provincia, il Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura di . . . .

Il Consorzio ha personalità giuridica propria e funziona secondo le norme contenute nella legge sopra citata, nel R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175 e nel presente statuto, in coordinamento con l'attività e con le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura, della quale fa parte.

L'attività del Consorzio è disciplinata, inoltre, da un proprio regolamento interno, formato, a sensi dell'art. 7 del citato R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, dal Consiglio di amministrazione in armonia con i criteri prescritti dalla Federazione nazionale ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze.

Sono riuniti nel Consorzio tutti i produttori proprietari e conduttori di terreni della Provincia. Ai proprietari sono assimilati gli enfiteuti, gli usufruttuari, gli utenti di quote di beni costituenti i demani comunali e i dominii collettivi.

Art. 2.

Agli effetti e nei limiti delle facoltà previste dalla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, il Consorzio rappresenta legalmente tutti i proprietari e conduttori interessati alla produzione agricola nella Pro-

vincia ed ha per scopo di provvedere, nell'interesse generale del Paese ed in quello particolare dei produttori, al miglioramento della produzione ed alla difesa del prodotto, attuando le direttive delle Corporazioni a ciclo agricolo.

A tale effetto, esso indirizza e coordina l'attività delle proprie Sezioni, precisandola in relazione alle particolari esigenze locali ed armonizzandola all'interesse generale.

Il Consorzio prospetta pure alle singole sezioni i problemi che, a suo giudizio, debbono essere studiati e risoluti per il progresso tecnico ed economico dei vari rami della produzione agricola e può riesaminare quelle soluzioni che siano state adottate dalle singole Sezioni ed appaiano non conformi agli interessi generali.

Il Consorzio decide inoltre sugli argomenti sui quali vi sia discordanza tra i deliberati di due o più Sezioni, dopo aver invitato le Sezioni stesse a riesaminare i punti controversi per comporre direttamente le divergenze.

Il Consorzio e le singole Sezioni di esso sono partecipanti del Consorzio agrario provinciale, a sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593.

Il Consorzio, come anche le Sezioni che lo compongono, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A detto Ministero esso riferisce annualmente sulla situazione economico-agraria della Provincia e sui mezzi di promuovere il progresso tecnico ed economico delle varie colture, facendo anche eventuali proposte circa gli argomenti da sottoporre all'esame delle Corporazioni.

Art. 3.

Il Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura di . . . comprende sei Sezioni, denominate come segue:

Sezione cerealicoltura;
Sezione viticoltura;
Sezione olivicoltura;
Sezione ortofrutticoltura;
Sezione zootecnia;
Sezione fibre tessili.

Ciascuna di esse ha personalità giuridica propria ed amministrazione e contabilità separate da quelle del Consorzio e delle altre Sezioni; essa comprende e rappresenta legalmente tutti i proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti, coloni ed utenti di demani comunali e dominii collettivi i quali provvedono, nella intera Provincia, ai rami di produzione cui la Sezione presiede, esercitandoli in tutto o in una parte del terreno da essi posseduto.

Art. 4.

Ciascuna Sezione coordina la propria attività, nell'ambito degli interessi provinciali, con quella del Consorzio, e, per quanto concerne gli indirizzi generali tecnici ed economici, con quella del corrispondente Settore della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura.

L'attività di ciascuna è disciplinata, oltre che dalle leggi e decreti vigenti e dal presente statuto, da un proprio Regolamento interno formato, a sensi dell'art. 7 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, dal Comitato direttivo in armonia con i criteri prescritti dal competente Settore federale. Detto regolamento viene inviato per l'approvazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 5.

Spetta alle Sezioni il compito di promuovere il progresso tecnico ed economico della coltura alla quale presiedono e di curarne la difesa, secondo le leggi vigenti e in conformità delle direttive generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei Settori federali e del Consorzio.

Particolarmente esse:

a) organizzano, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la difesa contro le malattie delle piante, la lotta contro gli insetti nocivi e, in genere, contro i nemici delle piante;

b) esercitano la gestione associativa dei prodotti di cui è stabilito, per legge e per richiesta dei produttori, l'ammasso, provvedendo, a seconda delle norme che disciplinano caso per caso tali attività, o alla sola funzione di centro ammasso provinciale, oppure anche a quelle della raccolta, conservazione e vendita dei prodotti ammassati ed ai finanziamenti necessari per il pagamento del prezzo dovuto ai conferenti;

c) possono assumere, secondo le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di fronte allo Stato, alle organizzazioni sindacali ed economiche od anche a singole industrie trasformatrici, l'impegno di fornire determinate quantità di prodotto o di destinare determinate superfici di terreno alla coltivazione di dati prodotti;

d) controllano le varie destinazioni culturali, segnalando alla autorità competente le deficienze e le inadempienze alle prescrizioni di legge e alle norme fissate dalle Corporazioni;

e) costruiscono o concorrono, osservando le disposizioni dell'art. 4, lettera *f*), del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, alla costruzione di impianti per la conservazione, la scelta e la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti e gestiscono gli impianti stessi quando non credano di avvalersi, per l'esercizio di essi, del Consorzio agrario provinciale, e di altri enti e magazzini esistenti;

f) finanziano o concorrono al finanziamento degli studi e delle ricerche sperimentali, utili al progresso del ramo di produzione, al quale presiedono;

g) in generale, infine, provvedono con ogni mezzo a promuovere il progresso tecnico ed economico delle colture alle quali presiedono.

TITOLO II.

Organi del Consorzio.

Art. 6.

Sono organi del Consorzio:
a) la Presidenza;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei sindaci.

Art. 7.

La Presidenza è costituita dal presidente del Consorzio, che è, di diritto, il presidente dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori e dal vice-presidente, che è, di diritto, il segretario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e cura ed invigila lo svolgimento delle normali attività dei servizi ed uffici di esso, e, in particolare, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

Egli stipula i contratti deliberati dal Consiglio, firma la corrispondenza del Consorzio, per quella parte che non creda di delegare al direttore, e firma pure, congiuntamente con questo e col capo di servizio di contabilità, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento.

Convoca e presiede il Consiglio, ne dirige le discussioni e le votazioni e cura che di esse e dei deliberati sia redatto verbale sullo apposito libro numerato, vidimato e bollato, che firmerà per attestazione della veridicità e completezza dei verbali stessi.

In casi di urgente e assoluta necessità, il presidente può agire con i poteri del Consiglio di amministrazione. Le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'esplicazione dei compiti a lui demandati e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Art. 8.

Il presidente e il vice-presidente possono assistere con voto consultivo, ogni volta che lo ritengano opportuno, alle adunanze dei Comitati direttivi delle varie Sezioni, tanto separate che riunite. Essi hanno facoltà di chiedere la sospensione di quelle deliberazioni che stimino in contrasto con gli interessi generali del Consorzio e discordanti con le direttive adottate da altre Sezioni.

In tal caso, deve essere subito convocato il Consiglio di amministrazione del Consorzio per deliberare, entro gli otto giorni dalla sospensione, o la diretta decisione della questione, o il rinvio di essa al riesame delle Sezioni interessate, per la composizione della eventuale divergenza.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio è composto della Presidenza, costituita a sensi del precedente art. 7, dei presidenti e vice-presidenti del Comitato direttivo di ciascuna Sezione e di un delegato del Partito Nazionale Fascista.

Presidente del Consiglio di amministrazione è il presidente dell'Unione fascista degli agricoltori e vice-presidente il segretario dell'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il delegato del Partito Nazionale Fascista dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza.

Se un componente non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, deve darsene comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le determinazioni di sua competenza.

Art. 10.

Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare su tutto quanto interessa, sotto ogni aspetto, tecnico, amministrativo e organizzativo, economico e finanziario, l'attività del Consorzio ed il raggiungimento delle finalità ad esso assegnate, con particolare riguardo alle esigenze del più efficace coordinamento dell'azione propria e di quelle delle Sezioni, della Federazione nazionale e dei relativi Settori.

Il Consiglio delibera, in particolare, circa la rappresentanza del Consorzio in seno all'Assemblea e al Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale, in conformità delle norme di legge, regolamento e statuto che disciplinano l'ordinamento e il funzionamento di questo.

Art. 11.

I verbali delle adunanze consiliari debbono essere trasmessi in copia, entro cinque giorni dall'adunanza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le deliberazioni per le quali, a sensi del R. decreto 2 febbraio 1939, n. 175, è prescritta l'approvazione ministeriale, non sono esecutive fino a che non sia avvenuta la detta approvazione.

Art. 12.

Il Consiglio è convocato dal presidente quante volte egli lo creda o ciò sia richiesto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero da almeno cinque consiglieri o almeno due sindaci.

Alle sedute assiste, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il direttore.

Il presidente ha facoltà di invitare, volta per volta, a partecipare, con voto consultivo, all'adunanza, per la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, persone estranee al Consiglio, particolarmente esperte in materia.

Di tali inviti, però, deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Ai membri del Consiglio residenti fuori della sede del Consorzio compete il rimborso delle spese di viaggio, a carico del Consorzio.

Art. 13.

Le adunanze sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti.

L'ispettore agrario provinciale, che partecipa con voto consultivo alle adunanze, ha facoltà di esigere, quando lo ritenga necessario per superiori interessi generali o pubblici, che si sospenda di decidere su un determinato argomento, rinviandone la deliberazione ad altra adunanza, che non potrà avere luogo prima di quindici giorni.

Art. 14.

Il Collegio dei sindaci del Consorzio è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e si compone di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e delle corporazioni.

Esso controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo del Consorzio, verifica la regolarità dei fatti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili, e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione; deve compiere, inoltre, almeno una volta ogni trimestre, la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso il Consorzio e deve accertare annualmente la effettiva consistenza dei beni di proprietà del Consorzio, vistando il relativo inventario.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio dà atto con regolari verbali, iscritti in apposito registro, conservato presso la Presidenza del Consorzio.

I sindaci restano in carica per un triennio e possono essere confermati alla scadenza.

Spetta ai Sindaci, a carico del bilancio del Consorzio, un emolumento annuo, nella misura che sarà deliberata dal Consiglio e approvata dal Ministero.

I sindaci assistono alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

TITOLO III.

Organi delle Sezioni.

Art. 15.

Sono organi di ciascuna Sezione:
la Presidenza;
il Comitato direttivo;
il Collegio dei sindaci.

Art. 16.

La Presidenza è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, rispettivamente, fra gli agricoltori e i lavoratori dell'agricoltura designati dalle relative Confederazioni.

Il presidente e il vice presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati alla scadenza. Nei loro confronti si applicano le disposizioni dell'art. 7 del presente statuto.

Delle deliberazioni adottate, in via d'urgenza, dal presidente coi poteri del Comitato, deve essere subito data notizia alla Presidenza del Consorzio.

Art. 17.

Il Comitato direttivo della Sezione è composto della Presidenza, costituita a norma del precedente art. 16, di quattro rappresentanti degli agricoltori e di quattro dei lavoratori dell'agricoltura, di un delegato del Partito Nazionale Fascista, di uno del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli e di un rappresentante degli organismi economici collettivi costituiti dagli agricoltori.

Per la Sezione zootecnia, fa parte del Comitato anche un rappresentante del Sindacato provinciale fascista dei veterinari.

Tutti i componenti del Comitato sono nominati, previo nulla osta del Partito Nazionale Fascista, dal Ministro per l'agricoltura e foreste, su designazione delle rispettive Confederazioni e Sindacati nazionali, che li scelgono fra coloro che esercitano effettivamente la loro diretta attività nel ramo di produzione cui la Sezione presiede.

Per gli Enti economici collettivi, la designazione spetta all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Tutti i componenti del Comitato durano in carica tre anni e alla scadenza possono essere confermati.

I membri del Comitato che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, sono, con deliberazione da comunicarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed agli interessati, dichiarati decaduti. Essi hanno facoltà di ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero che decide definitivamente.

Nel caso di sostituzione, per decadenza, dimissioni o altro, di un membro del Comitato, il nuovo nominato dura in carica fino all'epoca in cui avrebbe dovuto scadere per compiuto periodo la persona che ha sostituito.

Art. 18.

Spetta al Comitato direttivo di deliberare in merito a tutto quanto interessa, sotto ogni aspetto, l'attività della Sezione ed il raggiungimento degli scopi ad essa assegnati.

Il Comitato delibera, in particolare, circa la rappresentanza della Sezione in seno all'Assemblea ed al Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale, in conformità delle norme di legge, regolamento e statuto che disciplinano l'ordinamento e il funzionamento di questo.

Si applicano ad esso le disposizioni contenute nei precedenti articoli 11, 12 e 13.

Quando una Sezione ha la gestione associativa di uno o più prodotti, il Comitato direttivo, con deliberazione soggetta all'approvazione del Consorzio e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede sentita la Federazione nazionale, può affidare, sotto il proprio diretto controllo e responsabilità, l'amministrazione dei relativi ammassi ad una ristretta Commissione di membri scelti nel proprio seno e della quale faccia parte, in ogni caso, il delegato dell'Istituto finanziatore.

Art. 19.

Il Collegio dei sindaci di ciascuna Sezione è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e si compone di tre membri, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e delle corporazioni.

Essi operano presso la Sezione secondo le norme stabilite, per i sindaci del Consorzio, nel precedente articolo 14, estendendo il loro controllo a tutte le gestioni separate della Sezione, relative ad ammassi, magazzini, impianti e simili.

I sindaci della Sezione restano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati.

Ad essi spetta, sul bilancio della Sezione, un emolumento annuo, nella misura che viene deliberata dal Comitato.

I sindaci assistono alle adunanze del Comitato, alle quali debbono essere invitati.

TITOLO IV.

Patrimonio, bilanci e contributi.

Art. 20.

Il patrimonio del Consorzio e quello delle Sezioni sono costituiti:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che vengono in proprietà dell'Ente per acquisti, lasciti e donazioni o in qualunque altro modo;

b) dagli avanzi di gestione;

c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

All'inizio di ogni anno il presidente del Consorzio o della Sezione presenta al rispettivo Consiglio o Comitato l'inventario dei beni patrimoniali dell'Ente, debitamente aggiornato e vistato dal Collegio dei sindaci.

Art. 21.

Il Consorzio e le Sezioni hanno bilanci separati.

Le entrate di ciascuna Sezione sono costituite:

a) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

b) dai contributi dei produttori a sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008;

c) da ogni altro provento ordinario o eventuale.

Le entrate del Consorzio sono costituite da proventi corrispondenti a quelli indicati, per le Sezioni, sotto le lettere *a*) e *c*) e inoltre dalle quote di contributo alle spese di gestione corrisposte dalle Sezioni.

Art. 22.

Le spese si distinguono in spese generali, spese inerenti all'incremento e miglioramento delle coltivazioni, spese rimborsabili dai singoli proprietari e produttori.

Quelle che concernono il funzionamento del Consorzio o sono necessarie per soddisfare esigenze di più Sezioni sono ripartite tra tutte le Sezioni o tra quelle che vi hanno interesse, secondo criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e approvati dal Ministero.

Sono obbligatorie le spese per i titoli seguenti:

a) quote di partecipazione alle spese di gestione dovute dal Consorzio alla Federazione e dalle Sezioni al Consorzio;

b) spese generali e quelle per l'organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni tecnico-economiche;

c) altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti e determinazioni delle autorità competenti.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 23.

L'anno finanziario del Consorzio e delle Sezioni corrisponde all'anno solare.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione del Consorzio e il Comitato direttivo di ciascuna Sezione provvedono alla formazione del bilancio preventivo, rispettivamente, del Consorzio e delle singole Sezioni e non oltre il mese di novembre lo trasmettono, accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la prescritta approvazione.

Con le stesse modalità si provvede, entro il mese di marzo di ogni anno, alla formazione dei rendiconti annuali del Consorzio e delle Sezioni ed al loro invio, non oltre il 15 aprile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione prescritta.

Art. 24.

Ciascuna Sezione, dopo che il suo bilancio è stato approvato dal Ministero a sensi del precedente art. 23, provvede a formare ed a trasmettere al Consorzio, per la compilazione del ruolo unico di contribuenza, l'elenco dei contributi da percepire a carico dei produttori compresi nella Sezione.

Il ruolo unico di contribuzione deve contenere l'indicazione del nome e cognome di ciascun proprietario o assimilato contribuente, dell'ammontare dovuto da ciascuno, distinguendo l'importo spettante al Consorzio da quelli spettanti a ciascuna Sezione, e infine delle rate, le cui scadenze debbono coincidere con quelle delle imposte dirette.

Il ruolo, approvato dal Consiglio d'amministrazione e firmato dal presidente del Consorzio, è inviato al Prefetto, per il visto di esecutorietà e poscia pubblicato nei modi e termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette e trasmesso agli esattori comunali per la riscossione, che si effettua con le norme e la procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette.

Copia del ruolo è consegnata al tesoriere-cassiere del Consorzio, ai fini della ripartizione fra le contabilità separate del Consorzio e delle Sezioni delle somme che, entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, saranno versate dagli esattori.

Art. 25.

Il servizio di cassa del Consorzio e delle Sezioni è fatto a mezzo di un tesoriere-cassiere, sulla base di distinte contabilità ed è affidato, con apposita deliberazione consiliare soggetta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad un Istituto di credito di notoria solidità. Detto Istituto può anche essere esonerato, con deliberazione del Consiglio da sottoporre all'approvazione del Ministero, dall'obbligo di prestare cauzione.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare, in via di eccezionale deroga al disposto del comma precedente, che il servizio di cassa sia affidato all'esattore del Comune capoluogo della Provincia.

Tale deliberazione sarà esecutiva soltanto dopo essere stata approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

Il tesoriere-cassiere, al quale sarà rimessa, per norma, copia del bilancio del Consorzio e di ciascuna Sezione, è tenuto ad effettuare le riscossioni e i pagamenti che gli vengano ordinati con regolari reversali e mandati, firmati congiuntamente dai presidenti, direttori e capi di servizio di contabilità del Consorzio e delle singole Sezioni, annotando le dette operazioni, a credito o a debito, nelle rispettive separate contabilità.

Art. 26.

La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei produttori della Provincia è curata dal Consorzio, anche nell'interesse delle Sezioni, secondo le prescrizioni contenute nel R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175.

TITOLO V.

Personale ed uffici.

Art. 27.

Il Consorzio e le Sezioni hanno in comune gli Uffici tecnici ed amministrativi.

Il personale occorrente per i servizi ed uffici del Consorzio e delle Sezioni è inquadrato nell'unico organico previsto dall'art. 33 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, alle dirette dipendenze della Federazione nazionale.

Le spese relative al personale in servizio presso il Consorzio e presso ciascuna Sezione fanno carico al bilancio dei singoli Enti predetti.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 28.

Il Consorzio provinciale di . . . . succede agli Enti dei quali assume le funzioni, i diritti e le obbligazioni.

Le attività e passività ed i compiti sono assunti dal Consorzio stesso o dalle singole Sezioni, a seconda che le funzioni degli Enti cessanti riguardavano l'agricoltura della Provincia nel suo insieme, ovvero si limitavano ad un dato ramo della produzione agricola.

Qualora sorga controversia circa l'assegnazione delle facoltà, diritti ed oneri di un Ente soppresso, decide il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze e delle corporazioni, a mente dell'art. 9 della legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1008.

Art. 29.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

(845)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1939-XVII.
Approvazione dello statuto della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 10 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa alla unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;

Sentite le Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura ed il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli;

Decreta:

L'ordinamento e il funzionamento della Federazione nazionale dei Consorzi fra i produttori dell'agricoltura è disciplinato dallo statuto allegato al presente decreto e composto di 32 articoli.

Detto statuto sarà sottoposto alla ratifica del Comitato corporativo centrale, a' sensi del citato art. 10 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008.

Roma, addì 18 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Statuto della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura.

TITOLO I

Costituzione, scopi e compiti della Federazione e dei Settori.

Art. 1.

A sensi e per i fini della legge 16 giugno 1938, n. 1008, è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dei produttori dell'agricoltura.

La Federazione ha personalità giuridica propria e funziona osservando le disposizioni contenute nella legge sopra citata, nel R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, e nel presente statuto ed attuando le direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle Corporazioni nazionali a ciclo agricolo.

Fanno parte della Federazione tutti i Consorzi provinciali.

Art. 2.

Spetta alla Federazione di indirizzare, coordinare e vigilare la attività dei propri Settori e quella dei Consorzi provinciali, per dirigerla ed armonizzarla, nell'interesse generale della Nazione, alle esigenze dell'incremento, del miglioramento e della difesa delle coltivazioni e della razionale utilizzazione dei prodotti.

Essa controlla l'andamento economico finanziario degli enti predetti, promuove accordi, provvede alla costituzione e al funzionamento di servizi di interesse comune ed adempie, infine, a tutti i compiti e le funzioni che le siano affidati da leggi, regolamenti o disposizioni di autorità ed organi competenti.

In particolare, riassume in prospetti sempre aggiornati i dati contabili esprimenti la situazione patrimoniale, l'andamento delle spese e delle entrate, l'entità degli oneri imposti ai produttori ed il movimento degli ammassi e delle gestioni speciali, per tutto il complesso organizzativo costituito dalla Federazione, dai suoi Settori, dai Consorzi e dalle relative Sezioni.

La Federazione, in rapporto agli scopi ed alle funzioni ad essa affidati, può in ogni momento chiedere agli Enti federati e dipendenti notizie e documenti e ordinare ispezioni e accertamenti, dei risultati dei quali darà comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione fa parte, a sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Art. 3.

La Federazione comprende, di regola, sei Settori, demominati, rispettivamente, della cerealicoltura, della viticoltura, della olivicoltura, della ortofrutticoltura, delle fibre tessili e della zootecnia.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per le corporazioni, può disporre, nei modi stabiliti dall'art. 28 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, la istituzione di nuovi Settori, ovvero la modifica e soppressione di taluno di quelli esistenti.

I Settori federali uniformano la propria attività, per quanto concerne i problemi e gli interessi generali della produzione agricola e del collocamento del prodotto, nonchè l'ordinamento ed il funzionamento dei propri servizi e l'andamento economico e finanziario della propria gestione, alle direttive ed ai criteri loro impartiti dalla Federazione.

A loro volta i Settori federali disciplinano l'attività delle corrispondenti Sezioni dei Consorzi provinciali per tutto quanto riguarda gli interessi particolari dei rami di produzione cui ciascuna Sezione presiede, impartendo direttive ed istruzioni per l'efficace e coordinato svolgimento delle attività predette, controllandone i risultati.

In particolare, esercitano nei confronti delle gestioni di ammasso le funzioni ed i diritti già attribuiti in materia, dalle norme in vigore, alle cessate Federazioni nazionali ed hanno facoltà di chiedere alle Sezioni di Consorzio provinciale dipendenti notizie e documenti e di ordinarvi ispezioni e indagini, dei risultati delle quali daranno comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Ciascun Settore ha personalità giuridica propria e patrimonio, bilancio ed amministrazione distinti e separati da quelli degli altri Settori e della Federazione.

Con questa ha in comune gli uffici tecnici e amministrativi.

Ciascun Settore fa parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari, a sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593.

Art. 5.

L'ordinamento interno e il funzionamento della Federazione è disciplinato mediante un regolamento interno, da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

Ugualmente sarà disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento dei singoli Settori mediante separati regolamenti interni predisposti dal Settore interessato e approvati, su parere favorevole della Federazione, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze.

TITOLO II

Organi della Federazione.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:

a) la Presidenza;
b) il Consiglio superiore;
c) l'Assemblea federale;
d) il Collegio dei sindaci.

Art. 7.

La Presidenza è costituita dal presidente, che è, di diritto, il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e dal vice-presidente, che è di diritto, il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

In caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente.

Art. 8.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Federazione e cura ed invigila lo svolgimento delle normali attività dei servizi ed

uffici di essa e, in particolare, la esecuzione dei deliberati del Consiglio superiore.

Egli firma la corrispondenza della Federazione per la parte che non creda di delegare al direttore e firma pure, congiuntamente con esso e col capo dei servizi di contabilità, le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

Convoca l'Assemblea ed il Consiglio superiore, ne dirige le discussioni e le votazioni e cura che di esse e dei deliberati sia redatto verbale, da lui firmato, sull'apposito libro numerato, vidimato e bollato.

In caso di urgente e assoluta necessità, il presidente può agire coi poteri del Consiglio; le decisioni così adottate saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza di esso.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'esplicazione dei compiti a lui demandati e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9.

Il presidente e il vice-presidente possono assistere con voto consultivo, ogni volta che lo stimino opportuno, alle adunanze delle Commissioni amministrative dei Settori, tanto separate che riunite ed hanno facoltà di chiedere che si sospenda di decidere quando ritengano una deliberazione in contrasto con gli interessi generali della Federazione o discordante con direttive adottate da altri Settori.

In tal caso, deve essere subito convocato il Consiglio superiore per deliberare, entro otto giorni dalla sospensione, o la diretta decisione della questione o il rinvio di essa al riesame dei Settori interessati, per la composizione dell'eventuale divergenza.

Art. 10.

Il Consiglio superiore della Federazione è composto, oltre che dalla Presidenza, dei presidenti e vice-presidenti dei singoli Settori federali.

Assistono alle adunanze del Consiglio un delegato del Partito Nazionale Fascista, i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i vice-presidenti delle Corporazioni nazionali a ciclo agricolo, un delegato del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli e il presidente o il vice presidente della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Se un componente non interviene, senza giustificare il motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, deve darsene comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le determinazioni di sua competenza.

Art. 11.

Spetta al Consiglio superiore di deliberare su tutto quanto interessa, sotto ogni aspetto tecnico, amministrativo ed organizzativo, economico e finanziario, l'attività della Federazione ed il raggiungimento delle finalità, con particolare riguardo alle esigenze del più efficace coordinamento dell'azione propria e di quelle dei Settori federali, dei Consorzi e delle Sezioni relative.

In specie, il Consiglio:

a) provvede alla formazione del regolamento interno della Federazione di cui all'art. 5 e delibera le eventuali proposte di modifica;

b) provvede alla formazione del bilancio proventivo e del rendiconto annuale della Federazione, da sottoporre all'Assemblea federale;

c) provvede, a termini dell'art. 33 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, alla formazione del regolamento organico del personale e delibera le proposte di eventuali modifiche;

d) dà parere, a sensi dell'art. 9, sugli argomenti di competenza delle Commissioni amministrative dei Settori, per i quali il presidente o il vice-presidente della Federazione abbiano creduto di esercitare il loro diritto di sospensiva;

e) dà parere sulle eventuali proposte di istituzione di nuovi Settori o di modifica o soppressione di alcuno di quelli esistenti;

f) delibera sulle segnalazioni, voti e proposte da indirizzare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ordine a problemi di ordine ed interesse generali o a possibilità, opportunità e inconvenienti comunque rilevati nel funzionamento dell'intera organizzazione economica;

g) riferisce annualmente al Ministero predetto sulla situazione e sugli sviluppi della produzione e dell'organizzazione economica degli agricoltori nel Paese, formulando eventuali voti e proposte anche circa argomenti che stimi opportuno vengano sottoposti all'esame delle Corporazioni a ciclo agricolo;

h) determina, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'ammontare delle quote di contributo da porre a carico dei singoli Consorzi, per fronteggiare le spese generali e di funzionamento;

i) delibera le direttive ed i criteri da impartire ai Settori ed ai Consorzi, sia per la formazione dei relativi regolamenti interni che per lo svolgimento delle attività ed iniziative loro spettanti;

l) delibera circa la rappresentanza della Federazione in seno all'Assemblea ed al Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari, in conformità delle norme di legge, regolamento e statuto che disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento di questa;

m) esercita, infine, tutte le altre funzioni che gli siano deferite dall'ordinamento vigente.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*) sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; per quanto concerne quelle indicate alle lettere *a*) e *c*), detta approvazione è concessa di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 12.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, per deliberare sulle proposte di bilancio e di rendiconto nei termini indicati dall'art. 25 e sugli altri argomenti da sottoporre all'Assemblea.

Si raduna, in via straordinaria, quante volte il presidente lo giudichi necessario o opportuno, o ciò sia richiesto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ovvero da almeno cinque membri del Consiglio o da almeno due sindaci.

Esso è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In casi di urgenza, la convocazione può essere fatta, per telegramma, entro un termine più breve di quello predetto.

Ai componenti del Consiglio residenti fuori di Roma spetta, per l'intervento alle adunanze consigliari, il rimborso delle spese di viaggio, a carico della Federazione.

Art. 13.

Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti la Presidenza ed il Consiglio.

Ad esse assiste, con voto consultivo e con funzione di segretario, il direttore.

Le votazioni sono valide quando riportino il voto della maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il verbale di ciascuna adunanza deve essere comunicato in copia, entro cinque giorni dalla riunione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le deliberazioni soggette all'approvazione ministeriale non sono esecutive fino a che tale approvazione non sia intervenuta.

Art. 14.

L'Assemblea federale è composta della Presidenza della Federazione, dei membri del Consiglio superiore e degli altri presidenti e vice-presidenti dei Consorzi federati; vi assistono i delegati del Partito Nazionale Fascista, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle corporazioni, del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli presso il Consiglio superiore e i vice-presidenti delle Corporazioni nazionali a ciclo agricolo.

L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente per deliberare sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e per trattare argomenti che interessino il programma delle attività produttive e quello della organizzazione economica degli agricoltori.

L'avviso di convocazione è spedito per lettera almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione e contiene l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è formato dal Consiglio.

L'assemblea è costituita validamente in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei partecipanti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto di essi.

S'intendono approvate le proposte che abbiano riportato il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il verbale dell'Assemblea deve essere comunicato in copia, entro otto giorni dall'adunanza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le deliberazioni relative al bilancio e al rendiconto non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai componenti l'assemblea residenti fuori di Roma spetta, a carico del bilancio dei rispettivi Consorzi, il riborso delle spese di viaggio.

Art. 15.

Il Collegio dei sindaci della Federazione è composto di tre membri rappresentanti, rispettivamente, i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, e delle corporazioni.

I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura, durano in carica tre anni ed alla scadenza possono essere confermati.

Se durante il triennio debba farsi luogo, per qualsiasi motivo, alla sostituzione di alcuno di essi, il nuovo nominato dura in carica per il residuo periodo per il quale avrebbe dovuto rimanervi il membro da lui sostituito.

Il Collegio dei sindaci controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo della Federazione, verifica la regolarità dei fatti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e vigila in generale, sul regolare andamento dell'amministrazione. In particolare, deve compiere, almeno una volta in ciascun trimestre, la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque posseduti dalla Federazione.

Il Collegio dà atto delle proprie operazioni in verbali scritti in apposito registro, conservato presso la Presidenza della Federazione ed ostensibile sempre, a loro richiesta, ai membri del Consiglio superiore.

I sindaci assistono alle adunanze del Consiglio superiore e della Assemblea, alle quali debbono essere invitati.

Spetta ai sindaci, a carico del bilancio federale, un emolumento, nella misura deliberata dall'assemblea.

TITOLO III

Organi del Settore federale.

Art. 16.

Sono organi del Settore federale:

la Presidenza;
la Commissione amministrativa;
l'Assemblea del Settore;
il Collegio dei sindaci.

Art. 17.

La Presidenza del Settore è costituita da un presidente e da un vice-presidente, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste su designazione, rispettivamente, della Confederazione fascista degli agricoltori e della Confederazione fascista dei lavoratori dll'agricoltura, che li sceglieranno fra i datori di lavoro e i prestatori d'opera dell'agricoltura, effettivamente esercenti la loro attività nel campo dei rami di produzione cui il Settore presiede.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente.

Si applicano, con gli opportuni adattamenti, al presidente e al vice-presidente di Settore le disposizioni contenute nell'art. 8.

Art. 18.

La Commissione amministrativa è composta del presidente e del vice-presidente del Settore e di cinque presidenti e cinque vice-presidenti di Sezioni di Consorzi provinciali dei produttori, eletti dall'Assemblea del Settore.

Detti membri elettivi durano in carica tre anni, semprechè conservino per tale periodo la qualità di presidente o di vice presidente di Sezione di Consorzio; in caso contrario decadono dall'ufficio prima del termine su indicato.

Se alcuno dei membri elettivi non interviene, senza darne giustificazione, a tre adunanze consecutive della Commissione, il presidente ne dichiara la decadenza, dandone comunicazione all'interessato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Consorzio provinciale competente.

Quando sia necessario, per decadenza o per altra ragione, di sostituire prima del normale termine triennale alcuno dei membri elettivi, provvede a ciò, in via provvisoria, il presidente del Settore, scegliendo il sostituto nella stessa categoria cui apparteneva il membro cessante.

La nomina provvisoria disposta come sopra dal presidente è sottoposta, nella prima riunione, all'assemblea del Settore, che delibera la ratifica di essa o la nomina di altro membro.

I membri sostituiti come sopra durano in carica fino al completamento del triennio per il quale era stato nominato il membro cui succedono.

Art. 19.

Alle riunioni delle Commissioni amministrative assistono un delegato del Partito Nazionale Fascista, un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, nonchè i vice-presidenti delle Corporazioni a ciclo agricolo e il presidente o il vice presidente della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Assiste pure, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il direttore del Settore federale.

Art. 20.

Spetta alla Commissione amministrativa di ciascun Settore di deliberare su tutto quanto concerne la disciplina e il coordinato funzionamento delle corrispondenti Sezioni dei Consorzi provinciali, anche ai fini delle norme vigenti per il miglioramento e l'incremento delle coltivazioni, per la difesa delle piante dalle malattie e cause nemiche e per l'ammasso obbligatorio dei prodotti.

In particolare, la Commissione amministratrice:

a) forma il regolamento interno del Settore e delibera le eventuali proposte di modifica;

b) forma il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo del Settore da sottoporre all'assemblea;

c) delibera sulle segnalazioni, voti e proposte da indirizzare alla Federazione e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ordine ai problemi ed interessi riguardanti i rami di produzione cui il Settore presiede;

d) riferisce annualmente alla Federazione e al Ministero predetto sulla situazione e sugli sviluppi tecnici ed economici dei rami di produzione cui il Settore presiede, formulando in proposito i voti e le proposte che ritenga del caso;

e) determina le direttive ed i criteri da prescrivere alle dipendenti Sezioni di Consorzio provinciale, sia per la formazione dei relativi regolamenti interni che per lo svolgimento delle loro attività ed iniziative, tanto di carattere ordinario che straordinario e speciale;

f) dà parere sulla quota da prelevare, previa autorizzazione Ministeriale, sul prezzo dei prodotti ammassati e venduti dalle Sezioni, a mente dell'art. 6 della legge 16 giugno 1938, n. 1008;

g) delibera circa la rappresentanza del Settore in seno all'Assemblea ed al Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari, in conformità delle norme di legge, regolamento e statuto che disciplinano l'ordinamento e il funzionamento di questa;

h) esercita, infine, tutte le altre funzioni che le siano deferite dall'ordinamento vigente.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b) ed e) sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede, per quanto concerne quelle indicate alla lettera a), di concerto col Ministero delle finanze.

Si applicano alla Commissione amministrativa del Settore le disposizioni degli articoli 12 e 13.

Art. 21.

L'assemblea del Settore è composta della presidenza del Settore, dei componenti la Commissione amministrativa e degli altri presidenti e vice presidenti delle Sezioni di Consorzio provinciale comprese nel Settore.

Vi assistono i delegati del Partito Nazionale Fascista, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle corporazioni e del Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli presso la Commissione amministrativa, nonchè i vice presidenti delle Corporazioni nazionali a ciclo agricolo. Hanno facoltà di assistervi pure il presidente e il vice presidente della Federazione.

L'Assemblea del Settore è convocata e presieduta dal presidente, per eleggere nei posti vacanti, per compiuto periodo, decadenza o altra ragione, i membri della Commissione amministrativa di sua scelta, per deliberare sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e per svolgere argomenti che interessino il programma dell'attività da svolgere nei campi della produzione agricola cui il Settore presiede.

Si applicano all'Assemblea del Settore le disposizioni dell'art. 14.

Art. 22.

Il Collegio dei sindaci di ciascun Settore è composto di tre membri, nominati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e delle corporazioni.

I sindaci predetti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

Spetta loro, a carico del bilancio del Settore, un emolumento annuo, nella misura deliberata dall'Assemblea.

Si applicano ai sindaci del Settore federale le disposizioni dell'art. 15.

TITOLO IV

Patrimonio - Bilanci - Uffici

Art. 23.

Il patrimonio della Federazione nazionale è costituito:

a) dagli avanzi di gestione;

b) dai fondi accantonati in vista di particolari scopi e necessità;

c) dai valori e dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per altra cagione vengano in proprietà dell'Ente.

Art. 24.

Il patrimonio di ciascun Settore federale è costituito;

a) dai valori, beni mobili e immobili e da ogni altra attività costituente il patrimonio della Federazione nazionale preesistente ed alla quale il Settore succede;

b) dagli avanzi di gestione;

c) dagli altri valori e beni che per acquisti, lasciti, donazioni o per altra cagione vengano in proprietà dell'Ente;

d) dai fondi accantonati in vista di particolari scopi e necessità.

Art. 25.

L'esercizio finanziario della Federazione e dei Settori federali corrisponde all'anno solare.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Consiglio superiore della Federazione e la Commissione amministrativa di ciascun Settore procederanno alla formazione del bilancio preventivo, rispettivamente, della Federazione e dei singoli Settori.

Tali bilanci, accompagnati da relazioni dei Collegi dei Sindaci, dovranno essere sottoposti all'approvazione delle rispettive Assemblee, per essere quindi trasmessi, non oltre il mese di novembre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la definitiva approvazione.

Con le stesse modalità sarà provveduto, entro il mese di marzo, di ogni anno, alla formazione e deliberazione dei rendiconti della Federazione e dei Settori ed al loro invio, non oltre il 15 aprile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione definitiva.

Art. 26.

Il bilancio della Federazione comprende, all'entrata, gli eventuali redditi patrimoniali e l'importo delle quote di contributo dovute dai Consorzi federati.

All'uscita, comprende le spese generali e di funzionamento della Federazione e dei suoi organi e servizi, quelle relative al personale e l'importo delle quote di contributo alle spese generali assegnate a favore dei singoli Settori.

L'entità complessiva dei contributi da ripartire a carico dei Consorzi federati viene determinata in relazione alla previsione della spesa.

Art. 27.

Il bilancio di ciascun Settore comprende all'entrata i redditi patrimoniali, quelli delle eventuali gestioni speciali deferite al Settore in rapporto ad iniziative di ammasso o conservazione e trasformazione di prodotti, e l'importo della quota di contributo assegnata al Settore, per le spese generali, a carico del bilancio federale.

All'uscita, figurano le spese generali e di funzionamento, le quote di rimborso dovute alla Federazione per le prestazioni di uffici, servizi e personale da essa somministrate e quelle afferenti alle eventuali gestioni speciali sopra nominate.

Le gestioni speciali anzidette dovranno avere contabilità distinte e separate fra loro e da quella dell'Ente, nel bilancio del quale saranno riportate, come sopra disposto, le relative risultanze attive e passive.

Art. 28.

Il servizio di tesoreria e cassa della Federazione e dei Settori è affidato ad un Istituto di credito di sicura solidità, scelto dal Consiglio superiore della Federazione, con deliberato soggetto all'approvazione ministeriale.

Il cassiere tesoriere effettua le riscossioni ed i pagamenti in base a regolari ordinativi firmati, congiuntamente, dal presidente, dal direttore e dal capo dei servizi di contabilità del singolo Ente interessato ed in conformità ed entro i limiti del bilancio, che a tale uopo deve essergli rimesso in copia, con annotazione delle approvazioni consiliari e ministeriali.

Lo svolgimento delle operazioni di tesoreria e di cassa e delle relative annotazioni nelle singole contabilità di ciascuno degli Enti interessati, nonchè il regime dei compensi e delle cauzioni saranno stabiliti con apposita convenzione stipulata dal presidente federale con l'Istituto prescelto, secondo il testo che sarà deliberato dal Consiglio superiore ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze.

Il Consiglio superiore può deliberare, con l'unanimità dei voti e previo parere favorevole delle Commissioni amministrative di tutti i Settori, che l'Istituto assuntore del servizio di tesoreria e cassa sia esonerato dall'obbligo di prestare cauzione. Tale deliberazione è soggetta ad approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 29.

Presso la Federazione è amministrato e disciplinato in ruolo unico, secondo le norme dell'apposito regolamento organico previsto dell'art. 33 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, tutto il personale occorrente per gli uffici e servizi della Federazione nazionale, dei Settori di essa, dei Consorzi provinciali e delle loro Sezioni.

Il presidente della Federazione è il capo del personale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

Art. 31.

La Federazione succede alle Federazioni nazionali esistenti, le cui funzioni, diritti ed obbligazioni, attività e passività sono trasferite, per legge, ai corrispondenti Settori federali.

Le eventuali controversie circa l'assegnazione di facoltà, diritti ed oneri di organismi cessanti saranno deferite alla decisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvederà di concerto con i Ministeri delle finanze e delle corporazioni.

Art. 32.

Per la prima costituzione delle Commissioni amministrative dei Settori, la nomina dei cinque presidenti e dei cinque vice-presidenti di Sezione di Consorzio provinciale chiamati a farne parte a sensi dell'art. 18 è demandata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, anzichè alle Assemblee dei Settori.

I membri così nominati dureranno in carica fino alla prima riunione delle assemblee predette.

(846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Rettifica di denominazione di titolare di marchio di fabbrica

In ordine ai marchi di fabbrica registro generale vol. 1 n. 29, registro attestati vol. I n. 33; depositato alla Regia prefettura di Firenze, il 15 aprile 1870, trascritto il 26 luglio 1870; e registro generale vol. 1, n. 504, registro attestati, vol. V, n. 82, depositato alla Regia prefettura di Milano il 26 dicembre 1877, trascritto il 22 febbraio 1878, è stata rettificata la denominazione del titolare in: Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz, a Colonia, come da dichiarazione del 6 dicembre 1938-XVII.

(853)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 %	212403	Cappella e Congrega di Santa Caterina dei Vongolari nella chiesa di San Giacomo degli Italiani in Napoli . . . L.	112 —
Id.	221496	Cappella di Santa Caterina dei Vongolari in Napoli . . . »	94,50
Id.	526914	Cappella di Santa Caterina dei Pescatori Cannucciari in San Giacomo degli Italiani in Napoli . . . . »	28 —
Id.	207609	Cappella dei Pescatori Cannucciari nella chiesa di San Giacomo degli Italiani in Napoli . . . . »	129,50
Id.	181666	Cappella di Santa Caterina dell'Arte dei Pescatori Cannucciari eretta nella chiesa parrocchiale di San Giacomo degli Italiani in Napoli . . . . »	31,50
Id.	45485		77 —
Id.	48159		3,50
Id.	121957		56 —
Id.	619099	Viassolo Angela fu Antonio, nubile, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Zuanelli o Zoanelli Vincenza-Caterina fu Giuseppe-Maria ved. di Viassolo Antonio, domic. a Torino . . . . »	700 —
Id.	642702 (solo per la proprietà)		350 —
Redimibile 3,50 %	57501 (solo per la proprietà)	Garrone Alfredo fu Carlo, domic. a Biella (Novara), con usufrutto a favore di Dobelli Amalia fu Antonio ved. Garrone, domic. in Novara . . . . »	185,50
Cons. 3,50 % (mista)	6812	Marsiglia Luigi fu Domenico, domic. a Riccia (Campobasso) . »	35 —
Id.	6719		35 —
Id.	5869		70 —
Consolidato 5 %	254195	Paolucci Giovanni e Riniero di Luciano, minori sotto la p. p. del padre domic. a Roma, con usufrutto a favore di Lombardi Rosina di Secondo, domic. a Torino . . . . . . »	1000 —
Id.	320255 (solo per la proprietà)		1000 —
Consolidato 3,50 %	617438	Marsiglia Vincenza di Leonardo, nubile, domic. in Ajeta (Cosenza), con usufrutto vitalizio a favore di Lomonaco Retina fu Pietro, moglie di Marsiglia Leonardo domic. in Ajeta . »	70 —
Id.	241996 (solo per la proprietà)	Gatti Farina Maria-Giuseppa fu Matteo, moglie di Pepe Giovanni, domic. in Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Trocchia Agnese Afrodite fu Michelangelo, vedova di Gatti Farina Matteo . . . . »	483 —
Consolidato 5 %	417561 (solo per la proprietà)	Cavazzi della Somaglia Claudia fu Gian Giacomo, minore sotto la p. p. di Dal Pozzo Virginia fu Claudio vedova di Cavazzi della Somaglia Gian Giacomo, moglie in seconde nozze di Di Policastro Camillo, domic. a Roma, con usufrutto vitalizio a favore di Dal Pozzo Virginia fu Claudio, vedova di Cavazzi della Somaglia Gian Giacomo, e moglie in seconde nozze di Di Policastro Camillo, domic. a Roma . . . . »	2350 —
Id.	417562 (solo per la proprietà)	Cavazzi della Somaglia Guendalina fu Gian Giacomo, domic. a Roma, con usufrutto vitalizio come la precedente . . . »	2350 —
Consolidato 3,50 %	316610 (solo per la proprietà)	Bianchi Giuseppina fu Giacomo, moglie di Cassanelli Gaetano, domic. a Vercelli (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Bianchi Annetta fu Giacomo, nubile, domic. a Vercelli . »	175 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(742)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni e di frazioni di obbligazioni del Prestito Pontificio 11 aprile 1866 (Blount) acquistate per l'ammortamento dalla Direzione generale del Tesoro, Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, **n. 298).**

N. 122 obbligazioni del capitale di L. 500 ciascuna:

33	10779	25986	50522	72880
76	10969	25995	50689	72881
77	11129	29134	51263	73180
917	11235	29268	52379	73181
918	11238	29500	52386	73739
919	12549	29984	52465	73820
2755	12576	30051	53191	73877
3129	12607	30261	54385	73901
3130	12744	30262	54426	74453
3132	13251	30495	54427	74498
3134	13252	31141	54428	74499
3136	13368	31981	55355	74782
3137	13619	31982	56643	74783
3138	13844	32220	56644	75490
3199	13983	32561	57081	75561
3201	14315	33236	57256	75924
3239	14367	33239	57385	75996
3240	14516	33240	57573	76336
3257	14536	33242	57574	76338
3287	14749	33243	57575	76339
3380	14750	33244	57577	76340
3386	15566	33249	57578	76341
3387	16123	33250	59321	76555
3388	16451	33253	59481	76770
3452	16844	33850	59482	76771
3544	16845	34320	59672	76772
3545	16953	34445	59793	77139
3694	16963	34446	59794	77384
3805	17166	35232	59795	78653
3912	17167	36108	60047	78703
3979	17168	37594	60497	78905
4046	17487	37871	60636	79060
4119	17593	37872	60637	79803
4156	17594	38981	60638	80436
4455	17595	39099	60639	80737
4529	17596	39100	60640	80738
4585	18114	39295	60653	80739
4610	18115	41221	62253	80965
4888	18697	41811	62911	80966
4976	18725	42500	63396	81562
4997	19194	42623	63587	81563
5113	19195	42625	63588	81564
5123	19682	42626	64278	81565
5127	19910	42948	64279	81566
5168	20062	42949	64280	81926
5169	20064	43496	65120	82557
5170	20065	43499	65636	82559
5191	20066	46566	65888	83132
5193	20219	46618	65940	83133
5208	20440	46621	66237	83135
5234	20488	46819	66238	83609
5250	20932	46820	66275	83627
5545	21314	47289	66362	83759
5546	21348	47502	66363	84229
5944	21349	48037	66364	84583
6899	21350	48494	66646	84681
6900	21633	48831	66869	84682
7151	21634	49027	66870	84683
8308	21636	49663	67291	86039
8328	21637	49672	67325	86209
8406	21638	49675	69860	86743
8928	21639	49676	70029	86829
8949	21895	49721	70051	86830
9525	22127	50029	70086	86831
9634	22322	50037	71092	86832
9635	22323	50131	71093	87079
9636	23182	50516	71094	87080
9753	23183	50517	71190	87633
10087	23836	50520	72041	87635
10776	25437	50521	72445	87673

88001	93164	99434	105618	109913
88019	93165	99948	105907	110711
88020	94642	100062	105908	111028
88030	94643	100072	106017	111518
88077	94644	100090	106097	112221
88078	94646	101118	106138	112222
88079	94699	101445	106139	112223
88080	94700	101446	106140	112224
88081	94701	101447	106358	112257
88220	94810	101621	106359	113211
88622	94866	101622	106459	113371
88666	95307	101773	106819	113444
88673	95354	101774	107054	114366
88762	95376	101775	107495	114801
88841	95377	101777	107959	114802
88964	95378	101778	108303	114803
89650	95594	101779	108305	114804
89733	95888	101780	108306	114805
90238	98075	101857	108360	114806
90544	98308	101860	108407	114807
90551	98312	102837	108451	116257
90662	98468	103027	108627	116644
91340	98840	103028	109424	—
91341	98943	103601	109773	—
91342	98944	105440	109855	—
91512	99375	105616	109909	—

N. 43 frazioni di obbligazioni del capitale di L. 125 ciascuna:

FRAZIONI A.

94252	96809	96836	96860	97093
96766	96835	96856	96879	97822

FRAZIONI B.

92003	93443	94368	96716	97612
93439	94234	95198	97595	—

FRAZIONI C.

93378	96909	97509	97549	97714
96675	97437	97510	97551	97772
96907	97503	97548	97552	97801

FRAZIONI D.

92388	92394	96300	97612	97794
92393	94375	97451	97617	—

Il direttore generale
POIENZA

Il capo della Divisione del Gran Libro
GENTILUCCI

(873)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni del Debito Redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate in conto dell'ammortamento per l'esercizio 1937-1938, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI.

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
78	—	1	5056	—	1
815	—	1	5229	—	1
1279	—	1	5294	—	1
2572	—	1	5495	—	1
2761	—	1	5517	—	1
3447	—	1	6228	—	1
3926	3927	2	6258	—	1
3930	3931	2	6433	—	1
5014	—	1	97[illegible]8	—	1

TITOLI DUPLI.

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
26379	26380	1	40391	40392	1
26761	26762	1	41615	41616	1
26837	26838	1	41637	41638	1
27159	27160	1	41651	41654	2
27581	27582	1	42509	42518	5
27587	27596	5	45355	45358	2
28229	28230	1	46261	46262	1
28361	28362	1	46265	46268	2
28369	28370	1	46629	46630	1
28467	28470	2	46637	46638	1
28509	28510	1	46945	46948	2
28871	28872	1	48065	48068	2
29083	29094	6	48409	48410	1
30803	30804	1	50779	50782	2
31235	31236	1	50881	50882	1
32923	32924	1	53571	53574	2
35587	35588	1	54251	54256	3
36325	36330	3	76003	76008	3
38149	38152	2	76029	76030	1
39079	39084	3	77197	77198	1
39101	39102	1	78659	78660	1
39765	39766	1	78773	78776	2

TITOLI DECUPLI.

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
127011	127020	1	155451	155460	1
129201	129210	1	157641	157650	1
131041	131050	1	185931	185940	1
131871	131880	1	202111	202120	1
148011	148020	1	219641	219650	1
149271	149290	2	232731	232740	1
149691	149700	1	233851	233860	1
149741	149750	1	—	—	—

TITOLI VENTUPLI.

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
295581	295600	1	440341	440360	1
302481	302500	1	440421	440440	1
302521	302540	1	440941	440960	1
312881	312900	1	446741	446800	3
323201	323220	1	446841	446880	2
323261	323320	3	446901	446960	3
331061	331080	1	447001	447020	1
347521	347540	1	447661	447700	2
348361	348380	1	447761	447780	1
351341	351380	2	449221	449240	1
351441	351460	1	449261	449280	1
351661	351680	1	451381	451400	1
355221	355240	1	453021	453060	2
359281	359300	1	453101	453120	1
362881	362900	1	532021	532040	1
363741	363760	1	541161	541180	1
377401	377420	1	547361	547380	1
377441	377460	1	553981	554000	1
380821	380840	1	559281	559300	1
387601	387620	1	—	—	—

TITOLI QUARANTUPLI.

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
651961	652000	1	676081	676120	1
656441	656480	1	680521	680600	2
658241	658280	1	682161	682240	2
664921	664960	1	791001	791080	2

TITOLI CENTUPLI.

Dal	al	Quantità	Dal	al	Quantità
801601	801700	1	1203601	1203700	1
816101	816300	2	1204901	1205000	1
844301	844400	1	1207601	1207700	1
844601	844700	1	1207801	1208400	6
977801	977900	1	1209901	1210000	1
993601	993700	1	1225801	1225900	1
994401	994500	1	1939101	1939300	2
1057501	1057600	1	1949301	1949400	1
1201001	1201100	1	1983901	1984000	1
1202201	1202400	2	1986501	1986600	1

Il direttore generale
POTENZA

Il capo della Divisione del Gran Libro
GENTILUCCI

(872)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso interno, bandito con avviso n. 6323-III in data 20 luglio 1938-XVI, ad un posto di ostetrica condotta in comune di Vicenza;
Visti gli articoli 23, 58 e 81 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee nel concorso interno di cui sopra è cenno:

1. Frassoldati Maria con punti 143,50/400;
2. Reghelin Delizia Valeria con punti 138,50/400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regia Prefettura e del comune di Vicenza.

Vicenza, addì 9 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: ALLIAUDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso interno ad un posto di ostetrica condotta in comune di Vicenza;
Visti gli articoli 24, 58 e 81 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Frassoldati Maria ved. Camplani è dichiarata vincitrice del concorso interno ad un posto di ostetrica condotta nel comune di Vicenza;
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regia prefettura e del comune di Vicenza.

Vicenza, addì 9 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: ALLIAUDI

(854)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.